

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

52° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 1985

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas e di petrolio liquefatti in bombole"» (1335), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 1, 2, 4 e passim
ORSINI, sottosegretario di Stato per l'industria,
il commercio e l'artigianato 2, 3
URBANI (PCI) 1, 2, 5

I lavori hanno inizio alle ore 11.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas e di petrolio liquefatti in bombole"» (1335), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di leg-

ge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 febbraio 1973, n. 7, concernente "Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas e di petrolio liquefatti in bombole"», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nelle due sedute del 31 luglio si è proceduto alla relazione, alla discussione generale, nonché alle repliche del relatore e del rappresentante del Governo sul disegno di legge al nostro esame; in quella sede, alcuni senatori annunciarono la presentazione di emendamenti.

Chiedo quindi se qualcuno vuol prendere la parola in tal senso.

URBANI. Signor Presidente, prima di passare ad illustrare una serie di emendamenti che ho intenzione di presentare, ricordo che sulle proposte da noi annunciate e non ancora formalizzate, alcuni Gruppi chiesero, nella seduta notturna del 31 luglio una pausa di riflessione prima di pronunziarsi sul merito e fornire una risposta. Credo che ora sarebbe opportuno che questa risposta venisse fornita.

10^a COMMISSIONE

RESOCONTO STEN. (18 settembre 1985)

PRESIDENTE. Ribadisco che ho avuto annunzio di emendamenti da parte di alcuni Gruppi e lo stesso relatore ha ipotizzato la presentazione di emendamenti.

Credo che sia bene che chi vuol presentare emendamenti lo faccia ora.

URBANI. Signor Presidente, illustrerò allora nel modo più sintetico possibile i nostri emendamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 1, vorremmo presentare due emendamenti aggiuntivi: il primo tendente ad aggiungere, alla fine del comma sostitutivo del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, le parole: «titolari delle concessioni»; e il secondo tendente ad aggiungere, in fine dell'articolo 1, un terzo comma che così recita:

«Nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 327, dopo le parole: "può effettuarlo in recipienti propri o di terzi" inserire le altre: "titolari di concessioni di cui all'articolo 1"».

Non presenteremo, invece, l'emendamento che avevamo preannunziato relativo all'aumento della cauzione da 10.000 a 15.000 lire perchè ci pare, dopo le obiezioni che ci sono state fatte, che la prima cifra sia sufficiente.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Vorrei precisare che il meccanismo vigente consente, attraverso decreto motivato, l'adeguamento di questo canone in via amministrativa. È bene partire da una cifra bassa ed eventualmente alzarla in un secondo momento.

URBANI. Vorremmo inoltre presentare un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, un articolo aggiuntivo inteso a sostituire l'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, con il seguente:

«L'attività di distribuzione di gas liquefatti in bombole costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione.

Possono ottenere la concessione di cui al primo comma i titolari delle concessioni di installazione e gestione di impianti di riempimento e travaso di gas di petrolio liquefatti, i quali devono farne richiesta al prefetto o al Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, a seconda che l'attività debba essere svolta in una sola o in più province.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino alla autorità concedente di:

a) essere proprietari di recipienti aventi le caratteristiche di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;

b) avere adempiuto agli obblighi previsti nel successivo articolo 5».

A nostro avviso, questa norma, che renderebbe più penetrante il meccanismo della concessione, non si riferisce ai dettaglianti ma agli imbottiglieri, cioè a quei centri che oggi sono sovente non corrispondenti alle ragioni di sicurezza ed affidabilità a cui si fa riferimento nel testo. In questo senso crediamo di poter godere anche del consenso di settori abbastanza ampi di esperti del campo.

Presentiamo inoltre un altro emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 1, il seguente articolo:

«Il primo comma dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, siano titolari di una concessione di distribuzione senza essere titolari di quella di riempimento e di travaso debbono chiedere la concessione di cui all'articolo 2 entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Il titolare della concessione ottenuta ai sensi del presente articolo decade dalla concessione stessa qualora non adempia a quanto prescritto dal terzo comma del precedente articolo, entro 30 giorni dalla data del decreto di concessione».

Per quanto riguarda l'articolo 4, vorremmo presentare un emendamento tendente a sostituire il quarto comma dell'articolo 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, come modificato

dell'articolo 4 del disegno di legge, con i seguenti:

«L'importo delle cauzioni deve essere investito entro il mese successivo a quello della riscossione della cauzione in titoli di Stato ovvero garantiti dallo Stato, da depositarsi presso le Tesorerie provinciali e vincolati alla restituzione delle cauzioni. Gli interessi dei titoli affluiranno al fondo di cui all'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e ad essi non si applicano le disposizioni della legge 25 gennaio 1985, n. 6. Sono dedotti dagli interessi dei titoli, a favore delle imprese distributrici, gli oneri:

- a) per gli adempimenti organizzativo-contabili del nuovo istituto della cauzione;
- b) per gli adempimenti assicurativi;
- c) per i costi derivanti dagli obblighi previsti dal successivo articolo 6.

Le imprese distributrici di cui all'articolo 1 della presente legge possono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad investire le cauzioni, fino al 40 per cento del loro ammontare globale, per la realizzazione di impianti fissi nel settore del gas di petrolio liquefatto, con priorità per impianti costieri di ricevimento e stoccaggio. A tal fine le imprese devono presentare progetti specifici al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale con il decreto di autorizzazione può condizionare allo stato di avanzamento dei lavori, ovvero al positivo collaudo di essi, lo svincolo della percentuale di cauzioni liberata a copertura degli investimenti in impianti fissi autorizzati ai sensi del presente comma».

In relazione all'articolo 5, proponiamo un emendamento tendente a sostituire nel testo proposto per il terzo comma dell'articolo 8 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, la parola «distributori» con l'altra «rivenditori», e ad aggiungere alla fine dello stesso comma le parole: «purchè della stessa marca». Lo scopo di tale emendamento è fondamentalmente quello di distinguere una volta per tutte la figura dei distributori da quella dei rivenditori.

L'articolo 6, invece, proponiamo che venga sostituito con il seguente:

«L'articolo 9 della legge 2 febbraio 1973, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Ciascun recipiente deve essere immesso sul mercato a cura delle imprese distributrici, accompagnato dalle istruzioni per l'uso e dalle avvertenze relative ai rischi connessi.

L'installazione dei recipienti e il loro collegamento alle apparecchiature di utilizzazione saranno effettuate da persone munite di un attestato di idoneità rilasciato, dopo frequenza di un apposito corso, secondo le norme da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

Mi pare che la *ratio*, accettabile o meno, di questa modifica si illustri da sè.

All'articolo 8, poi, proponiamo di aggiungere, in fine, le parole: «Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'articolo 5 della presente legge è punito con un'ammenda fino a 5 milioni o con l'arresto fino a tre mesi».

Con gli emendamenti testè illustrati vogliamo affrontare — in conclusione — i due grandi problemi che affliggono questo settore: abbiamo cioè cercato da un lato di avviare a soluzione il clamoroso fenomeno dei 20 milioni di bombole andati dispersi, ipotizzando tra l'altro un meccanismo che faciliti l'eliminazione del pregresso, perchè questi 20 milioni di bombole rappresentano un debito dei dettaglianti nei confronti dei distributori; e dall'altro di razionalizzare l'intero comparto che, specie in certe zone del nostro paese, si presenta come una selva oscura e impervia. A quest'ultimo aspetto teniamo in modo particolare in quanto collegato al discorso della sicurezza su cui non transigiamo, visto anche l'alto numero di incidenti che quotidianamente si verificano.

ORSINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, mi compiaccio per il fatto che almeno sinora sia dalla relazione del senatore Pacini, che ringrazio, sia dai contributi emendativi proposti dal senatore Urbani risultati il consenso pieno della Commissione sugli obiettivi generali di questo disegno di legge che, come ho già detto nella seduta

10^a COMMISSIONE

RESOCONTO STEN. (18 settembre 1985)

notturna del 31 luglio 1985, consistono nell'eliminazione di tre inconvenienti. Innanzitutto occorre concorrere all'attenuazione della crisi dello stoccaggio attraverso un finanziamento gratuito sugli interessi e la destinazione di una quota dell'ammontare globale delle cauzioni alla costituzione di impianti di stoccaggio, la cui mancanza determina crisi periodiche di approvvigionamento e conseguenti turbative. Il secondo obiettivo del disegno di legge è evitare la dispersione delle bombole; ciò assume un rilievo particolare, in quanto tale fenomeno determina delle diseconomie molto forti, nè l'attuale normativa — in concreto — consente alcun recupero sul piano giudiziario (si dovrebbero promuovere milioni di procedimenti giudiziari, che rimarrebbero senza esito). Il terzo obiettivo del provvedimento è garantire una copertura assicurativa in caso di incidenti — non frequentissimi ma neppure rari — che avvengono in questo settore. Di questi tre obiettivi si è fatto carico l'altro ramo del Parlamento che, dopo una discussione complessa, ha approvato all'unanimità il testo che viene ora sottoposto all'esame del Senato.

I contributi del senatore Urbani, come del resto i giudizi del senatore Pacini, accettano questa impostazione. Tuttavia il senatore Urbani, su punti anche significativi ma che non intaccano i cardini del provvedimento, propone degli emendamenti i quali — lo dico con grande rispetto per tutti — mi pare siano stati già nel loro orientamento (non certo nel loro testo) sostenuti in sede di discussione nell'altro ramo del Parlamento e nel dibattito che si è svolto nel Paese negli ambienti interessati.

I forti gruppi distributori, anche pubblici, propendono per una regolamentazione estremamente rigida del settore proprio al fine di ottenere i vantaggi derivanti da una *iper-regulation* che in qualche modo condurrebbe a favorire i fenomeni di concentrazione rispetto a quelli che in termini negativi vengono detti di «polverizzazione» e, in termini positivi, di pluralità di soggetti che operano in un certo settore.

Gli emendamenti proposti, a quanto ho udito, anche se il senatore Urbani ha avuto la cortesia di anticiparmeli in una conversa-

zione un po' caotica che abbiamo avuto prima della sospensione estiva dei lavori parlamentari, si possono dividere in due categorie. La prima attiene ad una materia che può essere ricondotta nella sede regolamentare; a tale riguardo il Governo ritiene di non caricare le norme legislative di aspetti risolvibili in sede regolamentare. Pertanto è forse possibile rappresentare questa esigenza, se c'è il consenso necessario, trasferendo nell'ambito regolamentare la definizione di questioni che di quel tipo di normazione sono proprie. Vi sono poi altre questioni che attengono al merito della gestione degli obiettivi su cui siamo tutti concordi (rilevo questo accordo perchè mi fa pensare che arriveremo — spero con lo stesso testo della Camera — a varare questa legge).

A questo punto, ferma restando — lo dico con molta franchezza — la propensione del Governo a mantenere, salvo questioni ineludibili, il testo approvato dalla Camera sia per ragioni di tempestività che per consolidare quella convergenza tra le diverse forze politiche che si è realizzata nell'altro ramo del Parlamento, pur nel totale rispetto di chi ha funzioni istituzionalmente proprie (in quanto il bicameralismo ha anche questo significato), il nostro orientamento è favorevole all'approvazione del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, non perchè sia lo stesso proposto dal Governo — ciò che non è — ma perchè su di esso il Governo ha dato il suo consenso.

Chiederei pertanto all'onorevole Presidente di acquisire tutti gli eventuali contributi emendativi che i senatori vorranno presentare. A tale riguardo chiederei un minimo di collaborazione anche perchè, in caso contrario, si andrebbe ad appesantire una materia che è molto tecnica e che va regolata con calma nei dettagli anche in base ai regolamenti di attuazione. Se questa mattina potessi ricevere tutti gli emendamenti che si intendono presentare, penso che oggi pomeriggio sarei in grado di esprimere la posizione del Governo al loro riguardo, in modo da motivarne l'accettazione o meno.

PRESIDENTE. Mi sembra che non si possa non accogliere la richiesta del Sottosegretario; tra l'altro è opportuna a tutti noi anche

10^a COMMISSIONE

RESOCONTO STEN. (18 settembre 1985)

per valutare più a fondo i risvolti tecnici, vista la delicatezza della materia. Ritengo quindi che non si possa non far slittare al pomeriggio l'esame e la votazione degli emendamenti.

Mi associo inoltre alla richiesta del Governo nel pregare i colleghi dei diversi Gruppi politici a presentare gli eventuali altri emendamenti in mattinata, senza che ciò precluda quanto la normativa regolamentare ci consente, perchè, stante la specificità tecnica del provvedimento, non ci si trovi poi in difficoltà sul piano operativo. Se alla fine della mattinata la segreteria avrà acquisito gli emendamenti, nel pomeriggio saremo in grado di procedere con cognizione di causa all'esame degli stessi insieme a quelli già presentati dal senatore Urbani.

Al senatore Urbani anch'io vorrei fare, se me lo consentite, una raccomandazione che più generalmente rivolgo a tutti noi. Nei disegni di legge concernenti materie molto tecniche, per un principio di buona politica legislativa, cerchiamo di non inserire proposte formulate in termini troppo penetranti e specificativi; rinviando piuttosto tali aspetti, vincolando il Governo nelle forme che si ritengono più opportune, alla normativa secondaria.

Infatti in certi provvedimenti molto tecnici più specificazioni inseriamo — sottraendo così l'approfondimento alla sede naturale, cioè ai regolamenti di esecuzione o di attuazione — meno contribuendo a quella certezza del diritto, che deve essere raggiunta, a mio avviso, con una tecnica diversa. Su questo comunque si può discutere.

Ma se — nel caso specifico — il senatore Urbani riterrà di considerare l'opportunità di vincolare il Governo con un ordine del giorno all'adozione di una serie di norme in sede regolamentare — come proposto dal Sottosegretario — e qualora la Commissione concordasse in tal senso, tenuto conto della rilevanza della questione sollevata, a mio avviso si faciliterà l'iter del disegno di legge in esame. Naturalmente si tratta di un invito, senatore Urbani, a non essere troppo penetranti in sede di normativa legislativa, sia pure di ordine tecnico, rinviando magari la questione in sede di normativa secondaria, salva restando ovviamente la facoltà per

ogni senatore di presentare gli emendamenti che ritenga opportuni al disegno di legge in esame.

URBANI. Noi siamo d'accordo con questa procedura, che ci sembra più funzionale. Desideriamo tuttavia, se possibile questa mattina stessa, ascoltare l'opinione del relatore ed eventualmente degli altri colleghi sugli emendamenti presentati. Infatti, come risulta anche dai resoconti, nella precedente seduta il senatore Pacini aveva riconosciuto su molti punti la validità delle nostre proposte e vorrei sapere se egli ha cambiato opinione.

PRESIDENTE. Senatore Urbani, il rappresentante del Governo ha chiesto una pausa di riflessione e ritengo che anche il relatore condivida questa necessità.

URBANI. È una necessità comprensibile. Tuttavia vorrei fare una osservazione a quanto ha detto il Sottosegretario. Non credo che questa richiesta di normative poco rigide e nello stesso tempo penetranti nei vincoli di affidabilità commerciale e soprattutto tecnica sia sostenuta soltanto dai distributori pubblici, che peraltro rappresentano una grossa parte dei distributori. Infatti informo la Commissione che anche tutte le altre associazioni del settore hanno sollecitato un completamento della normativa vigente, al fine di una maggiore razionalizzazione.

Prendo atto che siamo in seconda lettura e dichiaro che non siamo sfavorevoli ad una *deregulation* in questo campo, laddove però è possibile completare la normativa in via amministrativa; altrimenti viene meno la certezza del diritto.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Urbani per la sua disponibilità.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE